Oggetto: OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE **n. 2530**

“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA”

A cura della rete avvocate D.i.Re[[1]](#footnote-1)

**Articolo 1  
(*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza domestica)*[[2]](#footnote-2)**

**1.** All’articolo 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, primo periodo, le parole da “581” a “consumato o tentato” sono sostituite

dalle seguenti “581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati”, e, al secondo periodo, dopo le parole “non episodici”, sono inserite le seguenti: “o commessi in presenza in minorenni”;

b)  al comma 5, le parole “581 e 582 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “581, 582, 583-quinquies, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonchè del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi”;

c)  dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:  
“5-ter. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-quater. Si procede d’ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell’ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.”

**Commento:**

L’ammonimento cd. per violenza domestica gode periodicamente di attenzioni positive, e anche il GREVIO ha guardato con interesse a questi esperimenti (spesso collegati ad iniziative locali che non diventano sistematiche) che sembrano lavorare sulla dimensione della prevenzione, ma sui quali è necessario avere più dati, più comprensione e più trasparenza.

Molte sono le perplessità sul funzionamento di questo specifico strumento e riguardano la **sicurezza della donna e la valutazione del rischio**, l’impossibilità di partecipare al procedimento per la donna e il poco chiaro rapporto con l’azione penale. Riteniamo necessario un approfondimento di questi aspetti prima di ampliarne l’applicazione.

La norma dovrebbe in ogni caso:

1. prevedere **l’avviso alla vittima dell’attivazione** del procedimento (prima dell’avviso al maltrattante) e, in caso di richiesta di archiviazione, avviso e possibilità di interloquire;
2. chiarire con norma apposita il **rapporto tra l’ammonimento e il procedimento penale** nell’ipotesi di atti di violenza consumati o tentati “in maniera non episodica” e il rapporto tra ammonimento e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni nel caso di episodi commessi alla presenza di minore.
3. Deve essere prevista espressamente la **comunicazione dell’avvio del procedimento alla Procura ordinaria** per le valutazioni in ordine alla sussistenza di elementi di reati procedibili d’ufficio quale il 572 c.p. e nel caso di presenza di minori, deve essere prevista espressamente la comunicazione alla Procura per i minorenni
4. Il coordinamento tra ammonimento e procedimento penale e Tribunale per i minorenni è necessario per evitare duplicazioni di audizioni e di indagini che aumentano il rischio di vittimizzazione secondaria

**Articolo 2**

**(Modifiche all’art. 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)** [[3]](#footnote-3)

1. All’articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole “il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7” sono sostituite dalle seguenti “i reati di cui agli articoli 609-bis, fuori dai casi previsti dall’articolo 609-septies, quarto comma, e 612-bis del codice penale”;  
b) al comma 3, le parole “La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata” sono sostituite dalle seguenti “Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-bis e 612- bis del codice penale sono aumentate”;

c) al comma 4, le parole “per il delitto previsto dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti “per i delitti previsti dagli articoli 609-bis e”.

**Commento:**

**Articolo da eliminare**

Questo articolo deve essere eliminato perché **gravemente retrocessivo in punto di contrasto alla violenza sessuale (rischio depenalizzazione altissimo), perché in espressa violazione con le disposizioni della Convenzione di Istanbul** e infine perché assolutamente distonico rispetto alla ratio delle procedibilità del reato di violenza sessuale.

La violenza sessuale è uno dei reati più gravi previsti dal nostro codice e il fatto che sia procedibile a querela nelle ipotesi non aggravate è un sofferto compromesso tra la necessità di perseguire condotte gravissime, il diritto della vittima a non esporre a terzi dettagli che riguardano la propria vita intima e di non esporsi all’alto rischio di vittimizzazione secondaria insito nell’accertamento di questo tipo di reati.

Utilizzare la formula dell’ammonimento – che comporta comunque un’istruttoria e quindi l’esposizione dei dettagli intimi e i rischi di vittimizzazione secondaria – equivale ad una pericolosissima e gravissima **depenalizzazione della violenza sessuale** con conseguenze nefaste sia dal punto di vista della politica criminale sia per l’aspetto culturale connesso al contrasto a questa forma di violenza.

Le stesse garanzie difensive per chi viene accusato di questo gravissimo reato in un procedimento amministrativo di polizia sono assolutamente insufficienti.

Introdurre l’ipotesi di ammonimento per la violenza sessuale è anche una **palese violazione della Convenzione di Istanbul** che ne impone la criminalizzazione (basata sul consenso) e la procedibilità d’ufficio e una scelta in contrasto con gli standard internazionali per il contrasto di questa specifica forma di violenza. Va ricordato che la procedibilità a querela per le ipotesi di violenza sessuale è un unicum nel panorama europeo. La Convenzione di Istanbul ne prevede la procedibilità d’ufficio, la Special Rapporteur ONU sulla violenza contro le donne nel suo rapporto tematico sullo stupro[[4]](#footnote-4) ha indicato che dovrebbe essere sempre perseguibile d’ufficio.

**Per tutte le esposte ragioni questo articolo va semplicemente ELIMINATO.**

**Articolo 3  
(*Modifiche agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale*)[[5]](#footnote-5)**

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) all’articolo 276, al comma 1-*ter*, dopo le parole: «privata dimora» sono inserite le seguenti: «e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter»;  
b) all’articolo 282*-bis*, comma 6, dopo le parole «572,» sono inserite le seguenti: «56 e 575,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso provvedimento che dispone l’allontanamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità̀ di controllo anzidette.»;  
c) all’articolo 282-*ter*, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui all’articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo previste dall’articolo 275-*bis*.».

**Commento**

Le modifiche agli artt. 276 comma 1 ter, 282 bis comma 6 e 282 ter comma 1c.p.p. riguardano le modalità di controllo “a distanza” attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici e strumenti tecnici di controllo. Si prevede espressamente che, anche in caso di applicazione delle misure di protezione di cui agli articoli 282 bis e 282 ter, la manomissione degli stessi ovvero il diniego dell’imputato al loro utilizzo, comporti la revoca della misura e la sostituzione con la custodia in carcere.

All’art. 283 ter c.p.p. è espressamente previsto che nei casi di cui all’art. 282 bis, comma 6 c.p.p., la misura possa essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 c.p.p.

Le modifiche rispondono all’esigenza di incrementare il ricorso a tali mezzi di controllo a distanza e vanno a colmare alcune lacune normative che aprivano pericolosi vuoti di tutela nei confronti delle vittime di reati di violenza di genere.

Merita sottolineare l’opportunità di **aggiungere alla parola “imputato” anche quella di “indagato”** per evitare che, sul punto, possano insorgere questioni di natura processuale qualora si proceda nei confronti di persona ancora indagata.

**Articolo 5  
(*Modifiche in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)[[6]](#footnote-6)***

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 90-ter, al comma 1, dopo le parole: «i provvedimenti di scarcerazione e di

cessazione della misura di sicurezza detentiva» sono aggiunte le seguenti: «emessi nei

confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato,»; b) all’articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

**Commento**

Sarebbe stato opportuno inserire tra i reati che comportano comunicazioni ai sensi dell’art. 90 ter c.p.p. anche le ipotesi di cui all’ art. 558 – bis c.p. “Costrizione o induzione al matrimonio”, art. 583 bis c.p. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” e art. 612 ter c.p. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ma anche all’art. 362 comma 1 ter, 659 comma 1 bis c.p.p. e art 165 co 5 cp.. Così come già evidenziato dalle Linee guida della Procura presso il Tribunale di Tivoli.

L’obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore deve essere esteso anche ai provvedimenti del giudice di sorveglianza in caso di scarcerazione del condannato per uno dei reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies 612 bis, 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576 primo comma n 2, 5, 5.1 e 577 co 1 n.1 c.p.

Si osserva che con riferimento al procedimento di riesame ed all’ appello ex artt. 409 e 410 cpp che si inseriscono nella fase cautelare, nessuna comunicazione è fornita alle persone offese e dunque non è previsto nessun contraddittorio sul punto.

Sarebbe opportuno prevedere l’intervento delle persone offese al procedimento dinanzi al Tribunale del Riesame, in ipotesi anche con la previsione di un contraddittorio meramente cartolare con il deposito di memorie scritte, per mezzo delle quali fornire all’Autorità Giudiziaria le informazioni necessarie per valutare l’attualità del rischio ed il permanere della gravità della situazione, così come disposto dalla Convenzione di Istanbul (Art. 51)

A tal fine occorre prevedere espressamente in primo luogo che venga tempestivamente data notizia alle persone offese e ai difensori della richiesta di modifica o di revoca della misura cautelare in atto, con contestuale notifica dell’atto depositato dall’indagato/imputato, nonché comunicare, altrettanto tempestivamente e con le stesse modalità, la data dell’udienza con indicazione di un termine per il deposito di memorie, prevedendo altresì la possibilità per la persona offesa di partecipare all’udienza, rappresentata dal proprio difensore.

Si osserva che anche in questa delicata fase cautelare sono da ritenere sussistenti le stesse esigenze di protezione che sono state ritenute rilevanti dal legislatore nel 2015 con il D.lvo n. 212 e nel 2019 con la Legge n. 19.

**Articolo 7**

**(Modifiche in materia di sospensione condizionale della pena)[[7]](#footnote-7)**

1. All’art. 165, comma 5, del codice penale, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna.»;
2. All’art. 18 bis del regio decreto 28 maggio 1931 n. 601, recante disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “nei casi di cui all’art. 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudica che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l’effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l’esito al pubblico ministero presso il giudice che emesso la sentenza. Allo stesso pubblico ministero l’ufficio di esecuzione penale esterna dà immediata comunicazione dell’inadempimento del condannato ad uno qualsiasi degli obblighi imposti

**Commento**

Il vigente quinto comma dell’art 165 c.p. (introdotto dal c.d. Codice Rosso) consente al Giudice di concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla mera partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni, che si occupino di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti, condannati per i medesimi reati.

A mente del sesto comma del citato articolo, il Giudice in sentenza stabilisce il termine entro il quale l’obbligo vada adempiuto.

I Tribunali più virtuosi si sono già dotati di protocolli applicativi per un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato quinto comma. Interpretazione che, in applicazione dell’art 117 Cost., garantisca il rispetto degli obblighi internazionalmente assunti e segnatamente, in materia qua, dell’art. 16 della Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia con L 77/2013. (Cass S.U. n. 10959/2016). Detto articolo impone, infatti, agli Stati aderenti di dotarsi di programmi di trattamento per uomini autori di violenza domestica per prevenire recidive.

Al di fuori dei protocolli applicativi d’iniziativa individuale, la norma, nel suo testo attualmente vigente, permette al Giudice di concedere la sospensione condizionale della pena, seppure subordinata all’obbligo in premessa, sulla scorta della mera dichiarazione di disponibilità dell’imputato ad accedere a tale percorso trattamentale, senza prevedere alcun tipo di verifica, né in ordine alla serietà del percorso, né sull’effettiva partecipazione allo stesso da parte del reo.

Vi è, inoltre, un forte timore che la norma, come vigente, di fatto, allarghi le maglie della valutazione prognostica di cui all’art 164 comma 1, c.p.

Si teme cioè che il Giudicante possa sentire che la responsabilità di siffatta valutazione possa essere condivisa con il percorso trattamentale e che tanto possa indurre, alla resa dei conti, ad uno svuotamento della ratio del quinto comma, che da garanzia per la persona offesa, si trasformarsi in sua esposizione al rischio.

Per ovviare a ciò, non pare sufficiente la modifica di cui al d.d.l. in esame, ma **occorre, piuttosto, che la sospensione condizionale della pena sia, espressamente, subordinata all’attestazione dell’effettiva e responsabile partecipazione al percorso trattamentale, presso enti scientificamente accreditati, con procedure condivise e verificabili, della durata minima di almeno un anno**.

Peraltro, già l’art 282 quater c.p.p. (in materi di prevenzione dalla violenza) si esprime in questi termini, subordinando la degradazione della misura cautelare all’essersi l’indagato sottoposto positivamente ad un programma trattamentale.

Sarebbe, altresì, opportuno che vi fosse una più stringente disciplina circa le modalità di richiesta e di concessione della sospensione condizionale subordinata al percorso trattamentale. Ciò al fine di evitare disparità applicative e garantire, così, gli stessi standard di sicurezza a tutte le donne.

Si auspica che il d.d.l. faccia proprie le indicazioni dei Protocolli già esistenti in materia. A titolo di esempio, si cita, di seguito, quello concordato tra il Tribunale di Bologna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale stesso, a mente del quale, la domanda di ammissione al percorso in esame andrebbe presentata personalmente dall’imputato, senza possibilità di delega al difensore, neppure per procura speciale. Tanto per evitare automatismi nella richiesta, cui non corrisponda un’effettiva resipiscenza. L’istanza dovrebbe essere corredata dalla già avvenuta accettazione dell’ente o dell’associazione (di seguito Ente) deputato al trattamento. Nella dichiarazione di accettazione, l’Ente dovrebbe indicare la modalità del trattamento, la frequenza degli incontri e la durata minima del percorso trattamentale, che dovrebbe avere durata non inferiore a un anno. La stessa documentazione dovrebbe corredare l’istanza di patteggiamento presentata al Pubblico Ministero.

Dovrebbe essere riconosciuto al Pubblico Ministero ed al Giudice la possibilità di sindacato sull’affidabilità dell’Ente e sull’adeguatezza del programma di trattamento, sulla scorta delle linee guida di settore. L’imputato non potrà scegliere la struttura ove eseguire il trattamento, se non tra quelle individuate dall’ufficio esecuzione penale esterna (come da art 8, comma 1 d.d.l.), che dovrebbero essere pubblicate dal Tribunale stesso.

Nel caso in cui l’imputato abbia partecipato, in precedenza, ad un percorso trattamentale presso uno degli Enti di cui sopra, il medesimo allegherà, all’istanza di sospensione pena, la documentazione comprovante il programma di trattamento eseguito e l’esito del percorso. Tale sarà valutata dal magistrato per le determinazioni del caso.

Oltre a ciò, si ritiene che il passaggio all’ufficio esecuzione penale esterna, di cui all’art. 8 comma 2 del d.d.l. in esame, potrebbe ritardare eccessivamente il controllo sulla positiva partecipazione al trattamento, stante il carico di lavoro che già grava su tali uffici.

Sarebbe, invece, più efficace e rispondente allo scopo di garanzia, prevedere che l’Ente di trattamento inviasse, direttamente al giudice o al pubblico ministero procedente in fase esecutiva, immediata comunicazione dell’interruzione del programma o dell’esito dello stesso.

**Art. 8**

**(Modifiche in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)[[8]](#footnote-8)**

Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dagli articoli 342-ter, primo comma, **330,2° co., e 333,1° co. del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,** **e nei procedimenti inerenti all'esercizio delle responsabilità genitoriali anche relativi ai figli nati fuori dal matrimonio**».

b) all’articolo 388, secondo comma, le parole da «l’ordine di protezione» fino ad «ancora» sono soppresse.

**Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

l'art. 282-quater,1° co., è integrato come segue: “ I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis, 282 ter c.p.p. **e agli articoli 342-ter, primo comma, 330,2° co., e 333,1° co., del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e nei procedimenti  inerenti all'esercizio delle responsabilità genitoriali anche relativi ai figli nati  fuori dal matrimonio** sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni (…)” .

**Commento:**

Le integrazioni proposte in relazione all’art. 9 si muovono in sintonia con le medesime finalità specificate nella relazione illustrativa del disegno di legge. Esse danno adempimento alla Convenzione di Istanbul, e particolarmente: - all’art. 18 della Convenzione di Istanbul, laddove è previsto che le misure legislative devono basarsi “ su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima”, nonché su “un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale”;- all’art. 26 in tema di ‘Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza’; all’art. 29 concernente ‘ Procedimenti e vie di ricorso in materia civile’; -all’art. Articolo 31 riguardante ‘ Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza’; -agli artt. 52 ‘ Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice’ e 53 ‘ Ordinanze di ingiunzione o di protezione’. Infatti, con l’allargamento delle previsioni reca un’armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive ex articoli 282-bis e 283-ter del codice di procedura penale e della violazione ordini di protezione emessi ex articoli 342-ter, primo comma, 330,2° co., e 333,1° co. del codice civile, ovvero ai provvedimenti di eguale contenuto assunti nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e nei procedimenti inerenti all'esercizio delle responsabilità genitoriali anche relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

La integrazione/modifica proposta è volta ad estendere la medesima disciplina di cui all’art.387-bis c.p. alle violazioni degli ordini di protezione emessi in sede civile dal giudice, la cui violazione, allo stato, è sanzionata dall’art. 388 c.p. con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, senza la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza.

Considerato che gli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all’art. 342 ter, primo comma, agli artt. 330,2° co, e 333,1° co., c.c. e all’art. 8 L.154/2001 presuppongono una condotta pregiudizievole per l’integrità fisica o morale del coniuge o di altro convivente e che sono emessi dal giudice competente all’esito di una istruttoria, appare ragionevole equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell’obbligo di allontanamento: in entrambi i casi, infatti, l’autore della violazione ha posto previamente in essere una condotta ai danni del convivente tale da dover essere allontanato dall’abitazione (con eventuale prescrizione anche del divieto di avvicinamento) e ha poi dimostrato di non essere in grado di autodeterminarsi, eludendo il provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La stessa ratio di cui sopra è sottesa alla estensione dell’art.282-quater c.p.p. ai provvedimenti di protezione adottati in sede civile, come sopra precisati. La eliminazione dell’avverbio ‘eventualmente’ in relazione alla misura ‘preventiva’ alla quale è diretta la comunicazione dei menzionati provvedimenti alla autorità di pubblica sicurezza è tesa a creare una rete effettiva di tutela alle vittime di violenza, limitando appunto quanto più possibile la discrezionalità dell’autorità in materia di adozione di provvedimenti in tema di armi e munizioni.

**Art. 10.**

*(Provvisionale)*

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. – *(Provvisionale) – 1.* La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all’arti- colo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquida- zione definitiva dell’indennizzo.

*2.* La provvisionale è corrisposta alle con- dizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e comma 1-*bis*. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

*3.* L’istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità̀, dai seguenti documenti:

*a)* copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

*b)* dichiarazione sostitutiva di certifica- zione e dell’atto di notorietà̀, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 di-

cembre 2000, n. 445, sull’assenza delle con- dizioni ostative di cui all’articolo 12, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché́ sulla qualità̀ di avente diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 2-*bis*;

*c)* certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atte- stante la situazione economica dell’istante e delle persone di cui all’articolo 433 del co- dice civile.

*4.* Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

*5.* Il Comitato di solidarietà̀ per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all’articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell’istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell’i- stanza. La provvisionale può̀ essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell’importo dell’indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui al- l’articolo 11, comma 3.

*6.* La provvisionale di cui al comma 1 può̀ essere richiesta con le medesime modalità̀ di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime con- dizioni, previo parere del pubblico ministero competente.

*7.* Qualora, decorso il termine di cui al- l’articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia re- spinta o dichiarata inammissibile, il Comi- tato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato».

**Commento**

Riteniamo la presente disposizione inutile se non dannosa per le donne che hanno subito violenza oltre che distonica rispetto alla direttiva sull’indennizzo vittime reati violenti e alle disposizioni sulla Convenzione di Istanbul.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e violento[[9]](#footnote-9) ha più volte osservato come il vero problema per l’accesso all’indennizzo sia il necessario esperimento della procedura esecutiva da parte della vittima contro il reo. Il costo e i tempi della procedura esecutiva, in particolare della procedura di esecuzione immobiliare è un onere insormontabile per la stragrande maggioranza delle vittime. I tempi sono lunghissimi e i costi altissimi. Costi che la vittima deve anticipare e ammontano a migliaia di euro. Nel caso di anticipazione della somma, la vittima si troverebbe a dover intentare la procedura esecutiva a fine procedimento, ad anni di distanza, con i relativi costi, pena la restituzione di quanto già ricevuto.

**Due le possibili soluzioni**: garantire alla persona offesa il **patrocinio a spese dello Stato** anche per l’intera procedura esecutiva oppure prevedere una **surroga** da parte del Fondo nel caso in cui vi siano immobili.

Osserviamo inoltre una grave lacuna: ad oggi **l’indennizzo non è previsto per le vittime di tentato omicidio**, previsione francamente irragionevole.

Anticipare la somma costringerà le vittime ad esperire anche la procedura esecutiva con costi e tempi che potrebbero non essere per nulla vantaggiosi e rivelarsi solo un onere ulteriore.

Grazie.

1. Redazione delle avvocate: Elena Biaggioni, Luisa Bontempi, Marta Buti, M.C. Capurso, Titti Carrano, Stefania Figliuzzi, Francesca Garisto, Maria Gianquinto, Federica Lucchesi, Cristina Magnani, Lorenza Razzi, Elisabetta Renieri [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRVAW.aspx [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-lamministrazione-generale-politiche-personale-dellamministrazione-civile-e-risorse-strumentali-e-finanziarie/commissario-coordinamento-iniziative-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso> [↑](#footnote-ref-9)